Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CAV PP

Rapporto di attività 2020

Colophon

Editrice Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP
Seilerstrasse 8
3011 Berna
www.oak-bv.admin.ch

Realizzazione BBF AG, Basilea

Foto Pagine interne: Alex Kühni; pagina di copertina: Gettyimages

Data di pubblicazione 11 maggio 2021

Indice

1 Premessa della presidente 5

2 La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP 6

2.1 Situazione iniziale 6

2.2 Commissione 6

2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione 6

2.2.2 Orientamento e obiettivi strategici 6

2.2.3 Dialogo con i principali portatori d'interesse 7

2.2.4 Collaborazione internazionale 7

2.3 Segreteria 8

2.3.1 Compiti 8

2.3.2 Organizzazione 8

2.4 Basi legali 9

2.4.1 Compiti legali 9

2.4.2 Abrogazione delle direttive D–04/2014 «Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio» 9

2.4.3 Consultazioni 10

3 Temi salienti del 2020 11

3.1 Vigilanza sistemica 11

3.1.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza 11

3.1.2 Aliquota minima di conversione LPP: faccia a faccia con la realtà 12

3.1.3 Aggiornamento: solidarietà e ridistribuzione indesiderata nella previdenza professionale 12

3.1.4 Direttive D–01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza» 12

3.1.5 Requisiti minimi per la vigilanza incentrata sui rischi sulle istituzioni della previdenza professionale 13

3.1.6 Rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di vigilanza 14

3.1.7 Applicazione uniforme della direttiva tecnica 4 concernente la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale in merito al tasso d'interesse tecnico 14

3.1.8 Questioni esecutive riguardanti i piani di previdenza 1e 14

3.1.9 Ripercussioni dei tassi d'interesse negativi sulle fondazioni di libero passaggio 15

3.2 Governance e trasparenza 16

3.2.1 Prestazioni dei fondi di previdenza in caso di lavoro ridotto in seguito alla pandemia di COVID-19 16

3.3 Vigilanza diretta 16

3.3.1 Contatti diretti con i soggetti sottoposti a vigilanza 16

3.3.2 Nuova categoria d'investimento Infrastrutture 16

3.3.3 Attuazione della riveduta ordinanza sulle fondazioni d'investimento 17

3.3.4 Rapporto sulla verifica della vigilanza diretta da parte del Controllo federale delle finanze (CDF) 17

3.3.5 Test di compatibilità climatica 2020 per il mercato finanziario svizzero 17

4 Vigilanza operativa 18

4.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali **18**

4.1.1 Incontri regolari 18

4.1.2 Ispezioni 18

4.1.3 Esame dei rapporti annuali 18

4.2 Vigilanza diretta **18**

4.2.1 Fondazioni d'investimento 18

4.2.2 Istituto collettore 20

4.2.3 Fondo di garanzia 20

4.3 Periti in materia di previdenza professionale **21**

4.3.1 Abilitazioni 21

4.3.2 Garanzia della qualità 21

4.4 Uffici di revisione **21**

4.4.1 Progetto di ulteriore sviluppo 21

4.4.2 Garanzia della qualità 21

5 Prospettive per il 2020 22

5.1 Sistema di vigilanza e uniformazione della vigilanza incentrata sui rischi **22**

5.2 Vigilanza sugli istituti collettivi e comuni **22**

5.3 Vigilanza diretta sulle fondazioni di investimento **23**

6 Statistiche 24

6.1 La CAV PP **24**

6.1.1 Sistema di vigilanza e controllo 24

6.1.2 Organigramma 25

6.1.3 Organico 26

6.1.4 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2020 26

6.2 Regolamentazione **27**

6.2.1 Direttive e comunicazioni 27

6.2.2 Indagini conoscitive 27

6.3 Vigilanza sistemica **28**

6.3.1 Autorità di vigilanza regionali 28

6.3.2 Periti in materia di previdenza professionale 30

6.4 Vigilanza diretta **30**

6.4.1 Fondazioni d'investimento soggette a vigilanza 30

7 Abbreviazioni 34

1 Premessa della presidente

Il 2020 è stato un anno straordinario anche per la previdenza professionale e per noi quale autorità di vigilanza, sia in termini di contenuti che a livello operativo. Il coronavirus, la gestione della crisi sanitaria e il relativo impatto economico hanno avuto ripercussioni anche su tutti i lavori di quest'anno della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP): in seguito ai massicci crolli dei corsi sui mercati azionari a febbraio e marzo, abbiamo avviato un monitoraggio mensile della situazione finanziaria degli istituti di previdenza, siamo dovuti passare anche noi al telelavoro e alle sedute digitali e la situazione straordinaria ha fatto sorgere alcune nuove questioni normative. Ciononostante abbiamo dovuto concludere le attività in corso e avviare nuovi progetti importanti. Ora possiamo trarre un bilancio positivo dell'anno passato. Questo successo è stato possibile soltanto grazie alla collaborazione con le autorità di vigilanza regionali, le associazioni di categoria del secondo pilastro e gli altri nostri partner nonché all'impegno della Commissione e della Segreteria. Per questo vorrei ringraziare cordialmente tutti gli interessati.

Dr. Vera Kupper Staub, Presidente

Il filo conduttore della CAV PP per il mandato corrente consiste nel rafforzare e rendere più efficiente il sistema di vigilanza. I lavori necessari a tal fine sono stati avviati insieme con le autorità di vigilanza regionali. Tra le priorità figurano l'elaborazione di un documento programmatico sul concetto di vigilanza, l'instaurazione di una prassi di vigilanza comune per la verifica della valutazione degli impegni pensionistici, l'introduzione di un'occasione di dialogo annuale per individuare i rischi attuali nel secondo pilastro e l'elaborazione di un accordo di collaborazione. Questi lavori sono fondamentali per l'efficienza e l'efficacia della vigilanza, il che costituisce a sua volta un elemento cruciale per garantire la fiducia degli assicurati nel secondo pilastro.

Le direttive «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza» destinate agli istituti collettivi e comuni, finalizzate nel 2020 e poste in vigore nel marzo del 2021, perseguono lo stesso obiettivo. In seguito al consolidamento del secondo pilastro, ormai quasi tre quarti di tutti gli assicurati attivi sono affiliati a un istituto collettivo o comune. Questo sviluppo ha effetti positivi, in quanto tendenzialmente fa diminuire le spese di amministrazione e aumentare la professionalità dell'attuazione. Tuttavia, è connesso anche ad alcuni rischi: può succedere che il comportamento della direzione non sia orientato a tutelare gli interessi degli assicurati come previsto, bensì gli interessi aziendali della società di gestione. Affinché le autorità di vigilanza e i consigli di fondazione possano adempiere più facilmente i propri obblighi legali, le autorità di vigilanza necessitano di informazioni standard supplementari da parte di queste organizzazioni spesso complesse e il controllo interno deve essere consono alla complessità dell'organizzazione. Le nuove direttive della CAV PP disciplinano gli obblighi di informare degli istituti collettivi e comuni per quanto concerne la ripartizione dei rischi assicurati e precisano i requisiti per un controllo interno adeguato.

Sebbene la pandemia non sia ancora superata e l'andamento economico futuro resta ancora incerto, i mercati finanziari hanno chiuso il 2020 con una nota molto positiva, il che riflette la loro fiducia in una rapida ripresa economica. Di conseguenza, anche la situazione finanziaria degli istituti di previdenza svizzeri alla fine del 2020 risulta positiva. Questo non deve però far dimenticare che, oltre al contesto di tassi d'interesse bassi, lo stallo delle riforme nel secondo pilastro resta un fattore di rischio centrale nel sistema. Gli istituti di previdenza – in particolare quelli con pochi fondi sovraobbligatori – hanno urgentemente bisogno di una riforma per poter nuovamente garantire rendite per i loro assicurati sulla base di prescrizioni legali realistiche. Le attuali prescrizioni irrealistiche comportano ridistribuzioni dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendite che non sono previste nel quadro normativo vigente.

Dr. Vera Kupper Staub
Presidente

2 La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

2.1 Situazione iniziale

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è un'autorità di vigilanza indipendente e in quanto tale non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. Essa garantisce un'esecuzione uniforme della prassi di vigilanza nel sistema della previdenza professionale. Le sue attività sono interamente finanziate per mezzo di tasse ed emolumenti.

La CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive, nonché la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sulla fondazione Fondo di garanzia LPP (fondo di garanzia) e sulla Fondazione istituto collettore LPP (istituto collettore). La CAV PP è inoltre competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. Essa dispone di una segreteria di specialisti che prepara le sue attività, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

I membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. La loro nomina, così come l'approvazione del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP, è di competenza del Consiglio federale. In qualità di autorità di alta vigilanza, la CAV PP è responsabile di garantire un'esecuzione uniforme nel quadro delle normative vigenti. I lavori legislativi nel settore della previdenza professionale sono invece di competenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

2.2 Commissione

2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione

La CAV PP è composta da un minimo di sette a un massimo di nove membri. Ogni parte sociale ha diritto a un rappresentante. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo accessorio.

Dal 1° gennaio 2021, la CAV PP è composta da sette persone, nominate dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni, ovvero fino alla fine del 2023.

- **Vera Kupper Staub, Dr. oec. publ., presidente**
  Ex responsabile della divisione investimenti della cassa pensioni della Città di Zurigo, ex membro del Comitato direttivo dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- **Catherine Pietrini, esperta in assicurazioni di pensione dipl., vicepresidente**
  Ex attuaria senior presso Pittet Associés
- **Séverine Arnold, Prof. Dr. sc. act.**
  Professoressa di scienze attuariali all'Università di Losanna
- **Kurt Gfeller, lic. rer. pol., rappresentante dei datori di lavoro**
  Vicedirettore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri
- **Stefan Giger, rappresentante dei lavoratori**
  Segretario generale del Sindacato svizzero dei servizi pubblici (SSP)
- **Thomas Hohl, Dr. iur.**
  Ex direttore della Cassa pensioni Migros, ex membro del Comitato direttivo dell'ASIP
- **Peter Leibfried, Prof. Dr. oec.**
  Professore di auditing e accounting all'Università di San Gallo

Il Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale del 21 agosto 2012 (RS 831.403.42) disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione e della Segreteria.

Nell'anno in esame si sono svolte nove sedute della Commissione. Gli affari trattati sono stati preparati dalla Segreteria secondo le priorità stabilite dalla Commissione. Di norma, la Commissione decide su proposte concrete presentate dalla Segreteria.

2.2.2 Orientamento e obiettivi strategici

L'obiettivo primario della CAV PP consiste nel tutelare con senso di responsabilità e lungimiranza gli interessi finanziari degli assicurati nel secondo pilastro, rafforzando la fiducia nella previdenza professionale.

La CAV PP garantisce un'esecuzione uniforme a livello nazionale della prassi di vigilanza; con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, contribuisce in modo coerente al miglioramento della sicurezza del sistema.

In qualità di autorità indipendente, provvede a predisporre informazioni sulla previdenza professionale per tutti i gruppi interessati.

Per il periodo 2020–2023 la Commissione si è posta i seguenti obiettivi strategici:

- attuare una vigilanza uniforme e basata sui rischi nel sistema della previdenza professionale;
- garantire una governance trasparente e credibile di tutti gli attori del secondo pilastro;
- rafforzare le competenze di tutte le persone e le istituzioni coinvolte nell'esecuzione della previdenza professionale;
- esercitare la vigilanza diretta con la massima efficienza ed efficacia;
- predisporre informazioni mirate sulla previdenza professionale, in particolare dati aggiornati sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza.

La previdenza professionale è fortemente regolamentata. La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta oneri supplementari per gli enti soggetti alla vigilanza, generando costi che, alla fine, vanno a carico degli assicurati. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di esercitare la propria attività di regolamentazione concentrandosi soprattutto sull'efficacia nel lungo periodo e tenendo sempre presente il rapporto costi-benefici. Inoltre, esamina sistematicamente l'efficacia delle proprie misure.

2.2.3 Dialogo con i principali portatori d'interesse

Oltre al contatto regolare con le autorità di vigilanza regionali soggette alla sua vigilanza, la CAV PP ha instaurato uno scambio di informazioni mensile istituzionalizzato con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La Segreteria della Commissione è inoltre in contatto con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Infine, la CAV PP intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della previdenza professionale nonché con altri attori interessati, elencati di seguito.

Associazioni di soggetti sottoposti a vigilanza:

- Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento (CAFI)

Altre organizzazioni e associazioni:

- Associazione di previdenza Svizzera (APS)
- Associazione svizzera degli attuari (ASA)
- Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- Associazione svizzera per prodotti strutturati (SVSP)
- Associazione svizzera per prodotti strutturati (ASPS)
- Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP)
- Commissione tecnica Swiss GAAP RPC
- EXPERTsuisse
- Fiduciari|Suisse
- inter-pension
- PatronFonds
- Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)
- Swiss Investment Consultants for Pension Funds (SWIC)
- Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)
- veb.ch

2.2.4 Collaborazione internazionale

Anche quest'anno la CAV PP ha partecipato agli incontri internazionali dell'«International Organisation of Pension Supervisors» (IOPS), un organismo associativo facente capo all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che riunisce le autorità di vigilanza di circa 80 paesi. Esso favorisce il dialogo su intenzioni e obiettivi nonché lo scambio di informazioni e fissa standard per le buone pratiche nell'ambito della vigilanza sugli istituti di previdenza. Nel 2020 la CAV PP ha partecipato a tre riunioni di lavoro dell'organizzazione, due delle quali in videoconferenza. Tra i temi affrontati rientrano la solvibilità delle casse pensioni con promesse di prestazioni, la vigilanza sugli investimenti in infrastrutture nonché la valutazione e la dichiarazione di prestazioni di vecchiaia previste nei confronti degli assicurati.

2.3 Segreteria

2.3.1 Compiti

La Segreteria rappresenta la Commissione verso l'esterno. È responsabile della preparazione e dell'attuazione delle sue direttive, delle sue norme e di tutte le sue altre decisioni. Inoltre, essa esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali, svolge ispezioni presso di esse ed è responsabile dello scambio di informazioni e dell'elaborazione congiunta di prassi di vigilanza. La Segreteria tiene il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati ed esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore.

2.3.2 Organizzazione

La Segreteria è diretta dal giurista Manfred Hüsler ed è suddivisa nei cinque settori seguenti:

Audit
Responsabile:
David Frauenfelder, economista aziendale SUP, esperto contabile dipl., CIA

Compiti principali:
- assistere e controllare le autorità di vigilanza regionali ai fini dell'applicazione uniforme del diritto federale;
- elaborare direttive e norme;
- svolgere ispezioni presso le autorità di vigilanza regionali;
- esaminare i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali;
- sviluppare norme tecniche e modelli di rapporto per l'esame e la presentazione dei rapporti degli uffici di revisione;
- trattare in casi specifici questioni complesse riguardanti la presentazione e la revisione dei conti;
- rappresentare la CAV PP in seno alla commissione tecnica Swiss GAAP RPC (in veste di osservatore).

Vigilanza diretta
Responsabile:
Roman Saidel, lic. rer. pol., analista finanziario e amministratore di patrimoni dipl. fed. (AZEK)

Compiti principali:
- esercitare la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
- esaminare i regolamenti delle istituzioni soggette alla vigilanza della CAV PP;
- esaminare i rapporti annuali e prendere visione dei rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione;
- verificare l'adempimento delle condizioni e le procedure in caso di liquidazione parziale presso l'istituto collettore;
- adottare provvedimenti finalizzati all'eliminazione dei vizi riscontrati;
- valutare le misure da adottare in caso di copertura insufficiente;
- esaminare i prodotti delle fondazioni d'investimento;
- trattare questioni tecniche attinenti al settore degli investimenti di capitale.

Risk Management
Responsabile:
Stefan Eggenberger, dipl. math., attuario ASA, esperto in assicurazioni di pensione dipl. fed.

Compiti principali:
- allestire il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza;
- elaborare direttive e norme;
- valutare procedure di verifica incentrate sui rischi;
- valutare e raccomandare buone pratiche nei settori del Liability Management e dell'Asset Liability Management;
- valutare le norme tecniche per i periti in materia di previdenza professionale;
- rappresentare la CAV PP in seno alla commissione di esame per i periti in materia di previdenza professionale;
- collaborare all'esame dei rapporti annuali e allo svolgimento di ispezioni presso le autorità di vigilanza regionali;
- collaborare alla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sull'istituto collettore e sul fondo di garanzia nonché eseguire verifiche tecniche;
- valutare gli sviluppi a livello internazionale nell'ambito dei sistemi di vigilanza e partecipare alle attività di organismi internazionali.

Diritto
Responsabile:
Lydia Studer, lic. iur., avvocata, direttrice supplente

Compiti principali:
- elaborare direttive e norme;
- fornire assistenza giuridica agli altri settori;
- concedere e revocare l'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale;
- fornire assistenza giuridica per lo svolgimento di ispezioni presso le autorità di vigilanza regionali;
- trattare questioni giuridiche complesse di rilievo per l'esecuzione di una prassi di vigilanza uniforme;
- redigere decisioni, ricorsi e pareri;
- garantire la stesura dei verbali delle sedute della Commissione;
- verificare l'adempimento dei requisiti per la costituzione di fondazioni d'investimento;
- fornire assistenza giuridica per la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore.

Servizi centrali
Responsabile:
Anton Nobs, MAS Controlling

Compiti principali:
- garantire il sostegno amministrativo alla presidente e ai membri della Commissione, al direttore, ai responsabili di settore e ai collaboratori;
- assicurare tutte le prestazioni di supporto (finanze, logistica, risorse umane, informatica, Internet, traduzioni ecc.)

2.4 Basi legali

2.4.1 Compiti legali

I compiti legali della CAV PP contemplati all'articolo 64a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) possono essere raggruppati in diverse categorie:

- la CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive;
- esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
- è l'autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale;
- ha la facoltà di emanare direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione nonché di riconoscere norme tecniche;
- Per adempiere i suoi compiti, la CAV PP dispone di svariati strumenti quali la possibilità di emanare direttive, comunicazioni e decisioni nonché di effettuare ispezioni.

2.4.2 Abrogazione delle direttive D–04/2014 «Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio»

In seguito a una decisione del Tribunale federale in merito a una controversia tra un'autorità di vigilanza regionale, da un lato, e un istituto di previdenza del pilastro 3a e un istituto di libero passaggio, dall'altro, le direttive D–04/2014 «Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio» sono state abrogate nel dicembre del 2020.

Le direttive in questione contengono indicazioni precise sulle regole concernenti l'organizzazione delle fondazioni del pilastro 3a e delle fondazioni di libero passaggio, in particolare per quanto riguarda la composizione del consiglio di fondazione. In queste direttive, la CAV PP ha espresso l'opinione secondo cui le regole sulla governance degli istituti di previdenza, sviluppatesi costantemente negli ultimi anni, vanno applicate anche alle fondazioni del pilastro 3a e alle fondazioni di libero passaggio. Questo punto di vista è stato condiviso anche dall'UFAS nel «Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 125 del 14 dicembre 2011, N. 816» (disponibile in tedesco e in francese).

La verifica della corretta applicazione delle direttive della CAV PP rientra tra i compiti delle autorità di vigilanza regionali. In un caso concreto di applicazione, la competente autorità di vigilanza diretta regionale ha deciso che gli statuti di due istituti andavano modificati in modo da essere conformi alle direttive D–04/2014.

Gli istituti in questione hanno tuttavia impugnato la decisione. In prima istanza, il Tribunale amministrativo federale ha dato ragione all'autorità di vigilanza regionale, rilevando che le regole sulla governance si applicano anche agli istituti di previdenza del pilastro 3a e agli istituti di libero passaggio. Di conseguenza, a suo avviso occorreva applicare la decisione dell'autorità di vigilanza e adeguare gli statuti degli istituti in questione alle direttive D–04/2014. In seconda istanza, tuttavia, il Tribunale federale ha considerato che alle fondazioni del pilastro 3a e agli istituti di libero passaggio sono applicabili soltanto le prescrizioni in materia d'investimento, ma non le regole sulla governance. Pur confermando la competenza della CAV PP di emanare direttive per concretizzare la legislazione o la giurisprudenza, nella sua analisi ha rilevato che le regole fissate nelle direttive D–04/2014 per le fondazioni del pilastro 3a e le fondazioni di libero passaggio non sono conformi alla legge.

In seguito a questa decisione del Tribunale federale del 30 settembre 2020, la CAV PP ha deciso di abrogare le direttive D–04/2014 con effetto immediato.

Il Tribunale federale aveva precisato che le regole ivi menzionate non sono applicabili alle fondazioni del pilastro 3a e alle fondazioni di libero passaggio. Si tratta ora di chiarire l'eventuale necessità di elaborare regole specifiche sulla governance a livello legislativo.

2.4.3 Consultazioni

La CAV PP è stata interpellata 33 volte da altre unità amministrative o uffici federali nel quadro di consultazioni degli uffici su progetti che vertevano sulla previdenza professionale in senso più o meno stretto. In qualità di organo di vigilanza, per principio la CAV PP non si esprime su novità e modifiche proposte a livello di legge o di ordinanza, salvo nei casi in cui esse riguardano direttamente il secondo pilastro o l'attività della Commissione stessa. In questo capitolo, sono pertanto menzionati diversi temi.

Nel giugno del 2020 la CAV PP è stata interpellata in merito alla possibilità che l'istituto collettore investa fondi di libero passaggio presso la tesoreria centrale della Confederazione. Favorevole a questa possibilità, la CAV PP ha formulato una proposta di precisazione.

Nel novembre del 2020 la Commissione è stata invitata a esprimere il suo parere sulle disposizioni d'esecuzione nel quadro della revisione del diritto della società anonima, e in particolare della revisione dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411). La CAV PP si è espressa sui requisiti formali per l'adeguamento degli statuti degli istituti di previdenza e delle fondazioni d'investimento e in proposito ha chiesto precisazioni nel rapporto esplicativo concernente l'ordinanza.

3 Temi salienti del 2020

3.1 Vigilanza sistemica

3.1.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza

Il 12 maggio 2020 la CAV PP ha presentato il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2019. Dal 2012 la Commissione svolge annualmente un'indagine presso gli istituti di previdenza svizzeri. Nel rapporto sono stati presentati la situazione finanziaria e la situazione sul fronte dei rischi di questi istituti nel 2019.

Nel 2019 i rendimenti degli investimenti della maggior parte delle casse pensioni hanno registrato valori positivi a due cifre. Il rendimento patrimoniale netto di tutti gli istituti di previdenza senza assicurazione completa è stato in media del 10,6 per cento (2018: –2,8 %), a fronte di un rincaro annuale medio in Svizzera pari allo 0,4 per cento. I gradi di copertura degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e senza assicurazione completa hanno segnato una ripresa dopo il 2018 e sono cresciuti in media di 5,2 punti percentuali, arrivando al 111,6 per cento. Il tasso d'interesse medio utilizzato per la valutazione degli impegni (tasso d'interesse tecnico) ha registrato un calo di 0,22 punti percentuali, passando all'1,88 per cento. Alla fine del 2019, il 99 per cento (2018: 86 %) degli istituti di previdenza di diritto privato e di quelli degli enti di diritto pubblico senza garanzia dello Stato presentava un grado di copertura pari almeno al 100 per cento. Nel caso degli istituti degli enti di diritto pubblico con garanzia dello Stato, prevalentemente gestiti con il sistema della capitalizzazione parziale, la quota corrispondente era soltanto del 16 per cento (2018: 6 %)

Nel marzo del 2020 lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha provocato un pesante crollo dei mercati finanziari. Poiché la stabilità di questi ultimi ha un influsso diretto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza, la CAV PP ha reagito rapidamente e, nello stesso mese, ha avviato un monitoraggio mensile della situazione finanziaria degli istituti di previdenza svizzeri. Le stime effettuate in questo contesto si sono basate sulle strategie d'investimento dei singoli istituti di previdenza e sull'andamento effettivo dei mercati finanziari. Le strategie d'investimento sono state considerate nel quadro del rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza svolto alla fine del 2019.

I gradi di copertura degli istituti di previdenza svizzeri sono scesi dal 111,6 per cento a fine 2019 al 102,0 per cento alla fine di marzo del 2020. Dall'intenso monitoraggio della CAV PP emerge però anche che i gradi di copertura degli istituti di previdenza sono risaliti nel corso dell'anno. Questo è riconducibile al fatto che le performance nelle categorie d'investimento di azioni e immobili sono notevolmente migliorate dall'estate del 2020 e in particolare verso la fine dell'anno, facendo raggiungere ai gradi di copertura un livello superiore a quello registrato a fine 2019.

Non è ancora chiaro in che misura la sovramortalità del 2020 inciderà sul risultato di rischio degli istituti di previdenza per l'anno civile 2020. Saranno in particolare i bilanci attuariali al 31 dicembre 2020 a fornire informazioni al riguardo. La CAV PP seguirà gli sviluppi della situazione.

Per il 2020 si è svolto il nono rilevamento sulla situazione finanziaria. Come menzionato in precedenza, nonostante il crollo dei mercati finanziari registrato all'inizio dell'anno, grazie a una netta ripresa delle borse fino alla fine dell'anno, la situazione finanziaria della maggior parte delle casse pensioni è rimasta relativamente stabile. Anche il livello negativo dei tassi d'interesse è rimasto più o meno invariato rispetto all'anno scorso. Nonostante l'andamento positivo dei mercati finanziari verso la fine del 2020, mantenere la stabilità finanziaria a medio termine resta una sfida per molti istituti. A fronte dell'immutato basso livello dei tassi d'interesse, il finanziamento di rendite calcolate in base ad aliquote di conversione irrealisticamente elevate comporta inevitabilmente una ridistribuzione non prevista per legge. Resta indispensabile intervenire a livello legislativo. Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha messo in risalto la rapidità e l'intensità con le quali le turbolenze dei mercati finanziari possono incidere, almeno a breve termine, sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza. I risultati relativi alla situazione finanziaria di fine 2020 possono essere consultati sul **sito Internet della CAV PP.**

3.1.2 Aliquota minima di conversione LPP: faccia a faccia con la realtà

Nel tema di approfondimento del rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2019 la CAV PP ha analizzato l'aliquota minima di conversione LPP confrontandola con il contesto reale. Di seguito sono riportati i risultati principali.

L'aliquota minima di conversione LPP del 6,8 per cento è chiaramente troppo elevata in considerazione del basso livello dei tassi d'interesse e dell'aumento della speranza di vita. La consistente parte degli averi di vecchiaia sovraobbligatori degli assicurati ha comunque permesso a molti istituti di previdenza di adeguare già le aliquote di conversione regolamentari alle mutate circostanze. Se nel 2014 l'aliquota di conversione standardizzata media a 65 anni era pari al 6,29 per cento, nel 2019 era pari al 5,71 per cento. Molti istituti di previdenza hanno già pianificato ulteriori adeguamenti. Per contro, non sono ancora state apportate le modifiche all'aliquota minima di conversione LPP a livello legislativo richieste dal mondo politico.

Di conseguenza, gli istituti di previdenza si sono prevalentemente assunti le proprie responsabilità e, laddove possibile, hanno ridotto le aliquote di conversione regolamentari. Molti assicurati non sarebbero dunque direttamente toccati da una riduzione dell'aliquota minima di conversione LPP.

Quest'ultima è tuttavia molto importante per tutti gli istituti di previdenza che assicurano prestazioni vicine a quelle minime LPP, vale a dire quelli che presentano una quota di prestazioni integrate molto esigua. Fintantoché l'aliquota minima di conversione LPP rimarrà a un valore irrealisticamente elevato e determinati istituti di previdenza saranno quindi costretti a garantire prestazioni calcolate su questa base, andranno sostenute anche le spese conseguenti. Ciò ricade principalmente sugli assicurati attivi e sui datori di lavoro. L'aliquota minima di conversione LPP troppo elevata è al momento meno problematica per gli istituti di previdenza che presentano una struttura degli assicurati giovane e quindi pochi pensionamenti. Questa situazione è però destinata a cambiare con l'invecchiamento dei loro assicurati.

La notevole differenza tra molte aliquote di conversione regolamentari e l'aliquota minima di conversione LPP non favorisce la fiducia nella previdenza professionale. Il mondo politico ha il dovere di adeguare l'aliquota minima di conversione LPP alla realtà degli istituti di previdenza, badando al contempo a che la maggioranza degli assicurati non sia direttamente colpita da questa riduzione. Inoltre, le disposizioni legali andrebbero ampliate in modo da permettere, laddove auspicato, il finanziamento di promesse di prestazioni troppo elevate mediante appositi contributi previsti per legge. In questo modo le spese derivanti dalle perdite da pensionamento, che rappresentano una parte della ridistribuzione a scapito degli assicurati attivi, diventerebbero quantomeno trasparenti e frutto di una decisione consapevole degli organi di gestione paritetici.

3.1.3 Aggiornamento: solidarietà e ridistribuzione indesiderata nella previdenza professionale

A fronte della performance molto positiva del 2019, gli interessi accreditati al capitale di previdenza degli assicurati attivi sono stati mediamente superiori rispetto all'anno precedente, il che ha ridotto la ridistribuzione dovuta alla diversa remunerazione dei capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita. D'altro canto, le elevate perdite da pensionamento, associate a una netta diminuzione dei tassi d'interesse tecnici (finanziamento a posteriori delle rendite correnti), hanno comportato una ridistribuzione maggiore rispetto all'anno precedente. Nel complesso, la ridistribuzione a carico degli assicurati attivi si è attestata allo 0,8 per cento del capitale di previdenza, e rimane dunque a un livello non trascurabile.

3.1.4 Direttive D–01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza»

I cambiamenti strutturali nella previdenza professionale proseguono. Il numero degli istituti di previdenza aziendali continua a diminuire, mentre aumenta quello delle affiliazioni di datori di lavoro e beneficiari di rendita a istituti collettivi e comuni. A seconda del modello di attività adottato, questi istituti si trovano in una situazione di concorrenza più o meno marcata per quanto concerne le affiliazioni, il che li induce ad assumere un comportamento relativamente più rischioso rispetto a quello degli istituti di previdenza aziendali. Per gli istituti collettivi e comuni una grossa sfida consiste nel gestire

eventuali conflitti di obiettivi, in particolare tra la garanzia della stabilità finanziaria e la crescita dell'istituto di previdenza nonché tra la tutela degli interessi dei destinatari e la protezione degli interessi delle imprese di servizi connesse alla fondatrice. Di conseguenza aumentano non solo i requisiti per l'organo supremo in materia di direzione e controllo, ma anche i requisiti per le autorità di vigilanza regionali. Anche i periti in materia di previdenza professionale e gli uffici di revisione, in qualità di organi di controllo esterni, sono confrontati a una maggiore complessità.

La legge stabilisce soltanto poche prescrizioni specifiche per gli istituti collettivi e comuni, che inoltre si riferiscono unicamente alla fondazione ma non alle sue casse pensioni affiliate. Dalle esperienze delle autorità di vigilanza regionali e degli organi di controllo esterni è emersa già da diverso tempo la necessità di intervenire a livello di gestione, controllo e vigilanza degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza. In collaborazione con le autorità di vigilanza regionali, i periti in materia di previdenza professionale e gli uffici di revisione, nel 2020 la CAV PP ha pertanto rielaborato la bozza di direttive su cui aveva svolto un'indagine conoscitiva nel 2019. Queste direttive trattano rischi specifici degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza per l'affiliazione di datori di lavoro ed effettivi di beneficiari di rendita. Esse mirano a far sì che le autorità di vigilanza regionali possano disporre delle informazioni necessarie per svolgere la loro attività e garantire così una vigilanza efficace e il più possibile uniforme sugli istituti di previdenza che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive. Se all'autorità di vigilanza competente mancano informazioni rilevanti per valutare la gestione dei rischi, può succedere che intervenga in ritardo e impieghi troppo tempo per prendere le misure necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati.

Dopo lavori significativi nel corso del primo semestre, nel settembre del 2020 la CAV PP ha trasmesso le direttive rielaborate alle autorità di vigilanza regionali e alle associazioni interessate (inter-pension, ASIP, CSEP ed EXPERTsuisse), affinché potessero esprimersi nuovamente in merito. I gruppi consultati sono stati unanimi nel rilevare una certa necessità d'intervento relativa agli istituti collettivi e comuni. I lavori di adeguamento resisi necessari in seguito ai riscontri pervenuti hanno potuto essere conclusi entro la fine del 2020. La CAV PP ha quindi adottato le direttive D–01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza» all'inizio del 2021.

3.1.5 Requisiti minimi per la vigilanza incentrata sui rischi sulle istituzioni della previdenza professionale

Prendendo spunto da diverse discussioni con le autorità di vigilanza regionali, la CAV PP ha deciso di procedere a una chiarificazione del concetto di vigilanza nel sistema attuale. A tal fine, in una prima fase, con il coinvolgimento delle autorità di vigilanza regionali, è stato elaborato un documento programmatico relativo ai requisiti minimi della Commissione per l'attività delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP. Questo documento è orientato agli obiettivi della riforma strutturale del secondo pilastro e basato sulle esperienze acquisite dalla CAV PP nei suoi primi otto anni di attività. In una seconda fase, sempre con il coinvolgimento delle autorità di vigilanza regionali, si stanno ora elaborando prescrizioni della CAV PP sotto forma di direttive all'attenzione delle autorità di vigilanza regionali. I lavori in materia rappresentano uno dei temi principali dell'attività della Commissione per il 2021. Per queste direttive è prevista un'indagine conoscitiva a metà del 2022.

Con l'elaborazione delle direttive e la chiarificazione del concetto di vigilanza s'intende garantire, tramite la determinazione di requisiti per l'attività di vigilanza, una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi che sia orientata alle sfide della previdenza professionale. L'approccio incentrato sui rischi pone l'accento sull'impiego conforme allo scopo del patrimonio di previdenza nonché sulla garanzia della stabilità finanziaria degli istituti di previdenza e sulla tutela degli interessi collettivi degli assicurati. I requisiti minimi per le autorità di vigilanza in fase di elaborazione comprendono sia aspetti generali dell'attività di vigilanza che condizioni specifiche relative alla valutazione sistematica dei rischi, finanziari e non.

Le autorità di vigilanza hanno il mandato legale di vegliare affinché le istituzioni della previdenza professionale si assumano adeguatamente le proprie responsabilità nei confronti degli assicurati, ovvero che osservino le prescrizioni legali e che il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti (art. 62 cpv. 1 LPP). Le prescrizioni legali sono numerose e di svariata natura: disposizioni di principio e definizione delle responsabilità delle persone coinvolte fino a regolamentazioni di dettaglio. Vegliare sul rispetto di tutte queste prescrizioni legali e, laddove necessario, prendere misure adeguate relative al diritto di vigilanza sono compiti impegnativi. La parola d'ordine che da diversi anni

è impiegata in svariati settori della vigilanza per rispondere alla questione di come strutturare il processo di vigilanza per adempiere nel modo migliore e più efficiente possibile il compito legale è «approccio incentrato sui rischi». Le risorse delle autorità di vigilanza devono essere impiegate in modo mirato, nell'ottica di un rapporto costi-benefici ottimale, laddove sono prevedibili i rischi maggiori (in termini di probabilità di realizzazione e di entità del danno), vale a dire laddove l'impiego conforme allo scopo del patrimonio di previdenza, la stabilità finanziaria delle istituzioni della previdenza professionale o gli interessi collettivi degli assicurati sono maggiormente minacciati. A tal fine occorre impostare l'attività di vigilanza in modo tale da poter individuare i rischi fondamentali e affrontarli con misure adeguate relative al diritto di vigilanza. Adottare un approccio incentrato sui rischi dell'attività di vigilanza significa fissare priorità sulla base dei rischi individuati.

3.1.6 Rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di vigilanza

Con la riforma strutturale del 2012 il sistema di vigilanza della previdenza professionale è stato completamente ridefinito. A distanza di otto anni, la CAV PP e le autorità di vigilanza regionali hanno tratto conclusioni sulla loro collaborazione e individuato potenzialità di miglioramento. È stato deciso di elaborare congiuntamente una convenzione di collaborazione per migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di vigilanza. Nel 2020 la CAV PP e le autorità di vigilanza regionali hanno svolto due discussioni sul tema. I lavori per la convenzione di collaborazione dovrebbero concludersi nel 2021.

3.1.7 Applicazione uniforme della direttiva tecnica 4 concernente la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale in merito al tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico assume un'importanza fondamentale nella previdenza professionale, in quanto serve a stimare gli impegni di un istituto di previdenza. L'ammontare del tasso d'interesse tecnico applicato incide pertanto direttamente sulla valutazione della situazione finanziaria di un istituto di previdenza. La fissazione di questo tasso spetta all'organo supremo del singolo istituto, cui il perito in materia di previdenza professionale fornisce una raccomandazione in merito. Affinché l'organo supremo possa assumere la sua responsabilità, la raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale non deve consistere soltanto in cifre, bensì contenere anche le relative deduzioni e motivazioni.

Tra i compiti legali delle autorità di vigilanza rientra anche vegliare a che i periti in materia di previdenza professionale osservino le prescrizioni legali, ivi comprese le direttive della CAV PP. A questo scopo, nel 2020 le autorità di vigilanza hanno analizzato le perizie attuariali disponibili alla fine del 2019 per verificare l'applicazione della direttiva tecnica 4 (DTA 4 della CSEP, versione 2019), che la CAV PP aveva elevato a standard minimo. Al fine di instaurare una prassi di vigilanza uniforme, nel secondo semestre del 2020 la CAV PP ha discusso le questioni rilevanti al riguardo con le autorità di vigilanza diretta. Per rendere trasparente questa prassi di vigilanza uniforme, nel novembre del 2020 sul sito Internet della Commissione sono state pubblicate alcune informazioni iniziali sull'applicazione della direttiva tecnica 4.

3.1.8 Questioni esecutive riguardanti i piani di previdenza 1e

Per la parte del salario eccedente i 126 900 franchi, gli istituti di previdenza possono proporre agli assicurati dei piani di previdenza 1e. Con questi piani gli assicurati hanno la possibilità di scegliere una strategia d'investimento individuale, ma senza dover assumere il rischio d'investimento. Nell'anno in esame la CAV PP ha pubblicato due comunicazioni riguardanti le soluzioni previdenziali 1e.

La comunicazione C – 01/2020 concernente gli acquisti negli istituti di previdenza che offrono la scelta della strategia d'investimento (disponibile in tedesco e in francese) tratta il tema dell'adeguatezza delle tabelle per gli acquisti secondo l'articolo 1 capoverso 5 lettera b dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1). Nella prassi, questa disposizione è stata interpretata in modo eterogeneo. La CAV PP ha dunque chiarito che per il calcolo della somma d'acquisto non posso essere presi in considerazione contributi superiori in media al 25 per cento del salario assicurato per anno di contribuzione possibile, senza interessi. La corresponsione di interessi non è ammessa nemmeno nel caso in cui i contributi siano mediamente inferiori al 25 per cento del salario assicurato.

La comunicazione C – 03/2020 relativa agli istituti di previdenza che offrono la scelta della strategia d'investimento in termini di soggetti giuridici distinti e garanzie secondo la LFLP (disponibile in tedesco e in francese) chiarisce le due questioni seguenti. In primo luogo, indica che le soluzioni previdenziali 1e possono essere proposte soltanto in soggetti giuridici distinti (istituti di previdenza) che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP. In secondo luogo, rileva che le soluzioni previdenziali 1e non godono delle garanzie previste agli articoli 15 e 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP; RS 831.42). Queste due prescrizioni intendono evitare finanziamenti trasversali indesiderati.

3.1.9 Ripercussioni dei tassi d'interesse negativi sulle fondazioni di libero passaggio

Già nel suo ultimo rapporto di attività (cap. 3.1.6) la CAV PP ha esposto dettagliatamente la problematica dei tassi d'interesse negativi applicati a conti di libero passaggio. In seguito all'introduzione dei tassi d'interesse negativi da parte della Banca nazionale svizzera (BNS), al perdurare dei bassi tassi d'interesse e alla scarsa capacità di risanamento delle fondazioni di libero passaggio, queste ultime rischiano il fallimento, poiché in base alla normativa vigente non possono applicare interessi negativi ai conti di libero passaggio. Per evitare il rischio imminente di fallimento, le fondazioni di libero passaggio prendono le misure seguenti:

- introduzione regolamentare di emolumenti per la tenuta dei conti di libero passaggio;
- tentativo di convincere i titolari di conti di libero passaggio a passare a una soluzione di risparmio in titoli in cui il rischio d'investimento è interamente a carico degli assicurati;
- soppressione della soluzione di conto per i nuovi clienti.

Se per le fondazioni di libero passaggio queste misure sono comprensibili, per gli assicurati sono svantaggiose. Questi devono infatti scegliere tra due soluzioni insoddisfacenti: accettare emolumenti elevati e la conseguente riduzione del loro avere di libero passaggio oppure assumersi il rischio del risparmio in titoli, con il rischio d'investimento. Quest'ultima opzione può comportare perdite soprattutto su un orizzonte di investimento breve o in caso di entrata in un nuovo istituto di previdenza (secondo l'art. 4 cpv. 2bis LFLP, gli istituti di libero passaggio devono in tal caso versare il capitale di previdenza al nuovo istituto di previdenza).

Dal punto di vista giuridico è lecito che le fondazioni di libero passaggio propongano (ancora) soltanto il risparmio in titoli, ma non lo è costringere un assicurato a passare da una soluzione di conto esistente al risparmio in titoli. La fondazione di libero passaggio ha però la possibilità di disdire il contratto relativo alla soluzione di conto, nel rispetto delle disposizioni contrattuali. Le fondazioni di libero passaggio non sottostanno ad alcun obbligo di contrarre. Questo vale sia per la conclusione che per la disdetta di un contratto. A livello giuridico non è precisato l'ammontare legittimo degli emolumenti per la tenuta di un conto di libero passaggio.

Rispetto all'anno precedente, la situazione non è migliorata né per gli assicurati né per le fondazioni di libero passaggio. L'introduzione dell'articolo 60b LPP migliora almeno la situazione dell'istituto collettore. Entrato in vigore il 1° gennaio 2021, dà all'istituto collettore la possibilità di investire, senza interessi e gratuitamente, i fondi dei conti di libero passaggi da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi, presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), se il suo grado di copertura nel settore degli averi di libero passaggio è inferiore al 105 per cento. Di fatto si tratta di una garanzia di mantenimento del capitale. La disposizione non risolve tuttavia il summenzionato problema delle fondazioni di libero passaggio e dei loro assicurati.

3.2 Governance e trasparenza

3.2.1 Prestazioni dei fondi di previdenza in caso di lavoro ridotto in seguito alla pandemia di COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha un impatto notevole sull'economia. Per fornire un sostegno in questa situazione ed evitare la perdita di posti di lavoro, la regolamentazione sull'indennità per lavoro ridotto è stata adeguata. In particolare per chi consegue salari bassi, però, l'indennità pari all'80 per cento del guadagno realizzato non è sempre sufficiente a coprire interamente il fabbisogno effettivo. La CAV PP e le autorità di vigilanza regionali si sono dunque trovate a valutare l'eventualità che i fondi di previdenza assumano la differenza tra l'intera perdita di guadagno computabile e l'indennità per lavoro ridotto pari all'80 per cento. Per ottenere rapidamente chiarezza e certezza del diritto, la CAV PP ha emanato, in collaborazione con le autorità di vigilanza, la comunicazione C – 02/2020 relativa alle prestazioni dei fondi di previdenza in caso di lavoro ridotto in seguito alla pandemia di COVID-19 (disponibile in tedesco e in francese). Nel documento si stabilisce sostanzialmente che la possibilità che i fondi di previdenza forniscano prestazioni in caso di lavoro ridotto in seguito alla pandemia di COVID-19 e per la durata della medesima è compatibile con lo scopo dei fondi di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 7 del Codice civile svizzero (CC; RS 210).

3.3 Vigilanza diretta

3.3.1 Contatti diretti con i soggetti sottoposti a vigilanza

Nell'anno in esame la CAV PP ha intrattenuto contatti intensi con le fondazioni d'investimento direttamente soggette alla sua vigilanza, il fondo di garanzia e l'istituto collettore, un aspetto che le permette, tra l'altro, di individuare per tempo i mutamenti del mercato ed elaborare tempestivamente soluzioni adeguate per i nuovi problemi.

Nell'anno in esame si sono svolti diversi incontri di vigilanza con il fondo di garanzia e con l'istituto collettore, nonché uno tra la CAV PP e la Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento (CAFI). La Commissione partecipa inoltre di regola anche alle assemblee degli investitori dei soggetti sottoposti a vigilanza, al fine di garantire il dialogo diretto non solo con i rappresentanti delle fondazioni d'investimento ma anche con gli investitori. Nell'anno in esame questo non è stato possibile nella misura consueta a causa della pandemia di COVID-19.

3.3.2 Nuova categoria d'investimento Infrastrutture

Dando seguito alla mozione 15.3905 «Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni», depositata dal consigliere nazionale Thomas Weibel e accolta dal Parlamento, è stata creata una nuova categoria d'investimento Infrastrutture. In precedenza gli investimenti infrastrutturali erano considerati investimenti alternativi e dovevano essere effettuati quali investimenti collettivi. Dal 1° ottobre 2020 tali investimenti rientrano invece nella nuova categoria d'investimento Infrastrutture, purché non presentino alcun effetto leva. Questa modifica ha fatto sorgere diverse questioni interpretative tra i soggetti sottoposti a vigilanza. Nel suo ruolo di autorità di vigilanza diretta, la CAV PP ha intrattenuto contatti intensi al riguardo con questi soggetti e con l'UFAS.

3.3.3 Attuazione della riveduta ordinanza sulle fondazioni d'investimento

Il 1° agosto 2019 è entrata in vigore la revisione dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond; RS 831.403.2). Molte fondazioni d'investimento devono pertanto adeguare i propri atti regolatori alle disposizioni modificate dell'OFond entro il 31 luglio 2021. Nell'anno in esame la CAV PP ha disposto 16 modifiche statutarie in questo contesto. Per altre dieci fondazioni d'investimento le modifiche statutarie sono state oggetto di esame, ma non è stata ancora emanata alcuna decisione in merito. Sono stati inoltre vagliati 25 regolamenti di fondazioni.

A causa della pandemia di COVID-19, alcune fondazioni d'investimento non hanno potuto svolgere le loro assemblee degli investitori annue nel quadro consueto, in presenza. Le ultime richieste di modifica di statuti e regolamenti tengono conto di questo fatto prevedendo esplicitamente la possibilità di svolgere l'assemblea degli investitori in forma scritta o elettronica a fronte di circostanze straordinarie.

Nell'anno in esame è stato necessario esaminare diversi casi personali presso le fondazioni d'investimento e valutarne la legittimità in considerazione delle modifiche dell'OFond relative alla prevenzione dei conflitti di interessi e negozi giuridici con persone vicine.

3.3.4 Rapporto sulla verifica della vigilanza diretta da parte del Controllo federale delle finanze (CDF)

Nel 2019, in considerazione dell'enorme volume acquisito nel frattempo, la vigilanza diretta della CAV PP è stata oggetto di una verifica da parte del Controllo federale delle finanze (CDF). Alla fine del 2019 essa era esercitata su 62 istituti, con circa 500 gruppi d'investimento. Il volume soggetto a vigilanza ammonta a quasi 200 miliardi di franchi, il che corrisponde a circa il 20 per cento degli averi nel secondo pilastro. Dall'entrata in funzione della CAV PP, nel 2012, il volume è raddoppiato e la tendenza alla crescita si conferma chiaramente.

Nel luglio del 2020 il CDF ha pubblicato il suo rapporto di verifica, in cui attesta che i processi si svolgono correttamente. Non sono stati individuati punti deboli sostanziali e il CDF ha confermato che la vigilanza diretta è consolidata in modo adeguato, funziona bene, copre i rischi fondamentali e produce effetti. Il CDF attesta inoltre la disponibilità di competenze tecniche adeguate nella vigilanza diretta. Per quanto riguarda gli effetti esterni e l'efficienza, il CDF constata che i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta si sono espressi positivamente circa l'attività di vigilanza della CAV PP e le rispettive unità hanno giudicato questa vigilanza come efficiente ed efficace.

Il CDF raccomanda alla CAV PP di adeguare sistematicamente la descrizione dei processi di controllo alle condizioni del momento, al fine di ottimizzare la comprensibilità e la qualità della vigilanza.

3.3.5 Test di compatibilità climatica 2020 per il mercato finanziario svizzero

D'intesa con la CAFI, la CAV PP ha raccomandato alle fondazioni d'investimento di partecipare al test di compatibilità climatica 2020 PACTA per il mercato finanziario svizzero, che è stato svolto sotto la direzione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). I risultati del test sono disponibili sul **sito Internet dell'UFAM.**

4 Vigilanza operativa

4.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali

4.1.1 Incontri regolari

Nel 2020 si sono svolti tre incontri tra la CAV PP e le autorità di vigilanza regionali. Questi incontri hanno contribuito a rafforzare la loro collaborazione. Inoltre, hanno dato l'opportunità a tutti i partecipanti di affrontare problemi e temi di attualità e di lavorare insieme per trovare una soluzione comune.

Attualmente esistono anche gruppi di lavoro che coinvolgono le autorità di vigilanza regionali. Uno di essi ha svolto un ruolo determinante nell'elaborazione delle direttive concernenti gli istituti collettivi e comuni, che sono state pubblicate all'inizio del 2021 (cap. 3.1.4). Un altro gruppo si sta occupando dell'attuazione uniforme della direttiva tecnica 4, nel cui ambito una delle principali sfide consiste nella verifica uniforme delle attività dei periti in materia di previdenza professionale da parte delle autorità di vigilanza.

4.1.2 Ispezioni

Uno dei compiti principali della CAV PP è quello di uniformare l'attività di vigilanza sulle istituzioni della previdenza professionale e le ispezioni forniscono un importante contributo in tal senso. In seguito ai provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus, la CAV PP ha dovuto posticipare di un anno le ispezioni del 2020. Per questa ragione, il tema delle ispezioni del 2021 sarà la garanzia della qualità della revisione secondo la LPP. Nel quadro delle ispezioni, si verificherà se i capi revisori adempiano i requisiti minimi in materia di esperienza pratica e formazione continua secondo le direttive D–03/16 «Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP» e si valuterà nel suo insieme la qualità delle revisioni secondo la LPP. Un altro obiettivo delle ispezioni del 2021 sarà quello di verificare il rispetto dei requisiti minimi in materia di contabilità e di presentazione dei conti previsti per i fondi di previdenza dall'articolo 89a capoverso 7 CC.

4.1.3 Esame dei rapporti annuali

In virtù dell'articolo 64a capoverso 1 lettera b LPP, la CAV PP esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza. In questo quadro ha pubblicato le direttive D–02/2012 «Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza», che definiscono i requisiti minimi per il contenuto dei rapporti annuali. Le disposizioni vigenti in materia di presentazione dei conti delle autorità di vigilanza sono applicabili dal 2017.

Per i rapporti annuali del 2019, esaminati dalla CAV PP nel 2020, sono stati rilasciati tre attestati di verifica senza alcuna constatazione (ASFIP, Ginevra; BBSA, Berna; BVSA, Argovia). Nell'ambito della sua attività, la CAV PP ha constatato che tre autorità di vigilanza non rispettavano alcune disposizioni delle direttive D–02/2012 e altre due si rifiutavano categoricamente di rispettare tutte le disposizioni sulla trasparenza dei risultati.

4.2 Vigilanza diretta

4.2.1 Fondazioni d'investimento

4.2.1.1 Costituzione di fondazioni d'investimento

Rispetto agli anni precedenti, l'interesse per la costituzione di fondazioni d'investimento è leggermente calato. Nell'anno in esame erano pendenti quattro richieste presso la CAV PP, tre delle quali sono state concluse con l'assunzione della vigilanza dopo la costituzione. Tre richieste riguardavano fondazioni d'investimento immobiliare, il che conferma la tendenza a investire in questo settore. Se le condizioni legali sono adempiute, la CAV PP è tenuta a concedere a tutti i richiedenti un'autorizzazione per la costituzione di una fondazione d'investimento, a prescindere dalle probabilità di successo.

4.2.1.2 Nuovi gruppi d'investimento

Nell'anno in esame si può osservare una tendenza verso gruppi d'investimento che operano nel settore immobiliare all'estero. Oltre che per gruppi d'investimento operanti principalmente nel settore degli immobili commerciali, la CAV PP ha registrato diverse richieste per la costituzione di gruppi con un focus di investimento più circoscritto. In primo piano vi sono gli investimenti nei settori della logistica, della salute e degli immobili con forme abitative particolari.

Si rileva inoltre un aumento del numero di gruppi che investono in infrastrutture a livello mondiale. Questo è probabilmente dovuto, non da ultimo, alla creazione della nuova categoria d'investimento Infrastrutture. In diversi casi, nel settore immobiliare all'estero e in quello delle infrastrutture sono stati costituiti contemporaneamente due gruppi d'investimento, uno con copertura dei rischi valutari e l'altro senza.

A causa delle ripercussioni della pandemia mondiale di COVID-19 e di gravi calamità naturali, nell'anno in esame alcune fondazioni d'investimento che offrono gruppi d'investimento ILS (Insurance-Linked Securities) hanno chiesto alla CAV PP di approvare la costituzione di gruppi d'investimento «side pockets». I «side pockets» servono a separare gruppi d'investimento esistenti da investimenti diventati completamente illiquidi, al fine di mantenere la liquidità ed evitare disparità di trattamento tra gli investitori. Le parti d'investimento completamente illiquide vengono trasferite in nuovi gruppi d'investimento. Dopo accertamenti molto accurati, la CAV PP ha approvato, a determinate condizioni, la costituzione di gruppi d'investimento «side pockets». Poiché gli statuti attuali non prevedono la costituzione di tali strumenti, le fondazioni d'investimento in questione devono ottenere previamente il consenso degli investitori dei gruppi d'investimento interessati.

4.2.1.3 Autorizzazioni derogatorie rilasciate

In virtù dell'articolo 26 capoverso 9 OFond, in singoli casi motivati la CAV PP può autorizzare deroghe alle disposizioni della sezione 10 della stessa ordinanza. Nell'anno in esame la Commissione ha rifiutato di concedere un'autorizzazione derogatoria in relazione all'approvazione di una struttura RAIF (Reserved Alternative Investment Fund). Il rifiuto è stato motivato con il fatto che quest'ultima non è soggetta a vigilanza, il che rappresenta tuttavia un presupposto imperativo per l'impiego di un tale prodotto, secondo le informazioni fornite dall'UFAS.

4.2.1.4 Aumento delle istituzioni soggette a vigilanze e del patrimonio d'investimento

Dalla sua entrata in funzione, all'inizio del 2012, la CAV PP ha visto aumentare notevolmente il suo volume di lavoro nella vigilanza diretta. Il patrimonio complessivo amministrato dalle fondazioni d'investimento e il numero di tali fondazioni e dei loro gruppi d'investimento sono costantemente cresciuti negli ultimi anni.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione 2019 rispetto al 2012
Numero di fondazioni d'investimento	44	44	45	48	53	57	58	60	**36,4 %**
Numero di gruppi d'investimento	385	403	415	427	441	455	480	500	**29,9 %**
Patrimonio complessivo delle fondazioni d'investimento*	102 036 259	110 528 229	118 543 933	123 561 960	135 119 930	154 740 045	163 512 581	177 601 940	**74,1 %**
Patrimonio complessivo dell'istituto collettore*	8 277 532	9 262 056	10 687 520	11 885 871	13 356 432	15 079 302	15 724 358	18 169 976	**119,5 %**
Patrimonio complessivo del fondo di garanzia*	1 082 367	1 131 272	1 215 347	1 172 514	1 216 554	1 276 338	1 189 530	1 281 595	**18,4 %**
Totale dei patrimoni complessivi*	**111 396 158**	**120 921 557**	**130 446 801**	**136 620 345**	**149 692 916**	**171 095 685**	**180 426 469**	**197 053 511**	**76,9 %**

* in migliaia di franchi

4.2.2 Istituto collettore

L'esame del rapporto dell'istituto collettore al 31 dicembre 2019 si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

La Commissione tratta i temi di rilievo con l'istituto collettore in occasione degli incontri di vigilanza periodici. Sono state discusse in particolare questioni concernenti aspetti attuariali, gli adeguamenti necessari a livello di regolamenti e la situazione nel settore dei conti di libero passaggio.

Considerati i suoi compiti legali, nell'attuale contesto dei mercati finanziari e in seguito alla pandemia di COVID-19, l'istituto collettore deve inoltre far fronte a grosse difficoltà.

Per quanto concerne i conti di libero passaggio dell'istituto collettore, come negli anni precedenti si constata un fortissimo afflusso netto di nuovi capitali. Come menzionato nel capitolo 3.1.9, conformemente alla legislazione attuale, in caso di copertura insufficiente le fondazioni di libero passaggio e l'istituto collettore non potrebbero risanarsi. La CAV PP sorveglia costantemente i rischi in questo contesto, le misure previste per ridurli e la remunerazione dei conti di libero passaggio. Considerata la sua rilevanza sistemica, al fine di ridurre al minimo i rischi finanziari, nel 2020 per la Fondazione istituto collettore LPP è stata creata la possibilità a livello di legge di aprire per tre anni un conto a tasso zero presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

Nell'ambito della LPP, il livello tuttora molto basso dei tassi d'interesse fa sì che vi sia un ampio divario tra la prestazione prevista dalla legge secondo l'aliquota minima di conversione LPP del 6,8 per cento, che attualmente corrisponde a un interesse annuo garantito di oltre il 4 per cento, e le aspettative di rendimento del patrimonio investito dall'istituto collettore, che sono ben al di sotto. Contrariamente alla maggior parte degli istituti di previdenza, l'istituto collettore non può applicare un'aliquota di conversione sostanzialmente inferiore al 6,8 per cento prescritto dalla legge, in quanto assicura prevalentemente averi di vecchiaia LPP obbligatori e soltanto una quota molto limitata di averi di vecchiaia sovraobbligatori, che potrebbero essere convertiti in rendite con un'aliquota di conversione più bassa. In questo contesto, l'istituto collettore esamina costantemente misure in grado di risolvere tali difficoltà. Tuttavia, il margine di manovra è limitato.

4.2.3 Fondo di garanzia

L'esame del rapporto annuale 2019 del fondo di garanzia si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

Nell'anno in esame il conto d'esercizio si è chiuso con un deficit di 29,2 milioni di franchi, mentre il conto economico ha registrato un'eccedenza pari a 96,1 milioni di franchi, ascrivibile in particolare al risultato finanziario positivo di 135,6 milioni di franchi. Il risultato degli investimenti corrisponde a una performance dell'11,62 per cento. Il patrimonio del fondo di garanzia viene investito esclusivamente in modo passivo.

Nell'anno in esame la CAV PP ha dovuto decidere in merito ai tassi di contribuzione per il 2021 (in scadenza al 30 giugno 2022). Il consiglio di fondazione ha chiesto quanto segue:

- mantenimento del tasso per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità allo 0,12 per cento;
- mantenimento del tasso per prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni allo 0,005 per cento.

La richiesta è stata accolta in occasione della seduta ordinaria della CAV PP del 20 maggio 2020 e i nuovi tassi di contribuzione sono stati successivamente comunicati dal fondo di garanzia.

Il fondo di garanzia esamina costantemente la situazione e le possibili conseguenze finanziarie derivanti dalla pandemia di COVID-19. Al momento non vi è un bisogno urgente d'intervenire, ma non si può escludere che il tasso per prestazioni in caso d'insolvenza debba essere innalzato in un secondo tempo, poiché le insolvenze dei datori di lavoro si ripercuotono posticipatamente sull'obbligo del fondo di garanzia di versare prestazioni.

4.3 Periti in materia di previdenza professionale

4.3.1 Abilitazioni

Dal 1° gennaio 2012, conformemente all'articolo 52d capoverso 1 LPP, i periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla CAV PP. Nel 2020 è stata abilitata una persona fisica, ma nessuna persona giuridica.

Attualmente sono abilitate quali periti in materia di previdenza professionale 193 persone fisiche e 32 persone giuridiche (dati aggiornati al marzo del 2021).

4.3.2 Garanzia della qualità

Nel 2020 la CAV PP ha ricevuto diverse segnalazioni dalle autorità di vigilanza regionali riguardo a carenze nell'esercizio dell'attività peritale. Inoltre ha constatato che non tutti i periti adempiono il loro obbligo d'informare nei suoi confronti. La Commissione ha pertanto deciso di indagare sulle irregolarità commesse dai periti e, se necessario, di prendere provvedimenti. Nell'esercizio dell'attività peritale, oltre alle disposizioni legali, i periti abilitati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni delle direttive D–01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale» della CAV PP, le norme minime definite dalla Commissione o le direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) elevate al rango di norma dalla CAV PP. Spetta alle autorità di vigilanza regionali controllare che tutte le prescrizioni giuridiche vengano rispettate. Ai fini della garanzia della qualità, la CAV PP sta inoltre valutando la possibilità di inasprire i requisiti per le persone giuridiche abilitate quali periti in materia di previdenza professionale.

4.4 Uffici di revisione

4.4.1 Progetto di ulteriore sviluppo

Per l'ulteriore sviluppo della revisione nella previdenza professionale è stato istituito nel 2020 un gruppo di lavoro misto, cui partecipano l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), la CAV PP, le autorità di vigilanza regionali, l'associazione di categoria EXPERTsuisse nonché Fiduciari|Suisse e veb.ch. L'obiettivo del gruppo di lavoro è di redigere una presa di posizione sulla necessità d'intervenire a livello legislativo riguardo a un'eventuale abilitazione mediante legge speciale e, se del caso, alla vigilanza sugli uffici di revisione da parte dell'ASR. Nel 2020 il gruppo di lavoro si è riunito tre volte. Le discussioni proseguiranno nel 2021.

Prendendo spunto dalle discussioni in seno al gruppo di lavoro misto, nel 2021 verrà istituito un altro gruppo di lavoro, che tratterà il tema delle priorità di verifica annuali per gli uffici di revisione degli istituti di previdenza. Il suo scopo sarà di aumentare l'utilità della revisione secondo la LPP per l'attività svolta dalle autorità di vigilanza regionali. Vi saranno rappresentati in primo luogo la CAV PP e le autorità di vigilanza regionali. In un secondo tempo verrà inoltre coinvolta l'associazione di categoria EXPERTsuisse.

4.4.2 Garanzia della qualità

In merito alla garanzia della qualità nella revisione secondo la LPP, nel 2016 la CAV PP ha emanato le direttive D–03/2016 «Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP», in cui sono stati definiti requisiti minimi in materia di esperienza pratica e formazione continua per i capi revisori degli uffici di revisione. Queste direttive disciplinano inoltre le modalità di inoltro delle notifiche all'ASR in caso di irregolarità. I capi revisori interessati hanno dovuto adempiere i requisiti minimi in materia di esperienza pratica e formazione continua secondo le direttive D–03/2016 per la prima volta nel 2019. Nel 2020 era previsto lo svolgimento di un controllo a campione per verificarne il rispetto. A causa del coronavirus e delle circostanze particolari a esso connesse, la CAV PP ha deciso di rimandare tale verifica al 2021.

Riguardo alle modalità di notifica secondo le direttive D–03/2016 la Commissione intrattiene un dialogo regolare con l'ASR. In questo contesto vengono discusse le segnalazioni riguardo a carenze nell'esercizio dell'attività peritale che non sono ancora state trattate in modo definitivo.

5 Prospettive per il 2020

5.1 Sistema di vigilanza e uniformazione della vigilanza incentrata sui rischi

Il sistema della previdenza professionale si trova a dover affrontare grandi sfide: l'evoluzione demografica, il contesto di tassi d'interesse bassi, lo stallo delle riforme riguardo all'adeguamento dei parametri legali, il processo di concentrazione verso istituti sempre più grandi e complessi e, non da ultimo, il possibile impatto della pandemia di COVID-19 sulla stabilità dei datori di lavoro e dei mercati finanziari. È dunque indispensabile garantire un ulteriore sviluppo costante del sistema di vigilanza e un approccio dell'attività di vigilanza incentrato sui rischi per tutelare i beneficiari del secondo pilastro. In merito alla vigilanza incentrata sui rischi, in passato sono stati compiuti notevoli passi in avanti in diversi settori. L'obiettivo è di applicare uno standard uniforme di vigilanza incentrata sui rischi per mezzo di requisiti minimi in tutte le regioni di vigilanza. Al riguardo, come già menzionato nel capitolo 3.1.5, la Commissione ha elaborato un documento programmatico sul concetto di vigilanza con i requisiti minimi della Commissione per l'attività delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP. Questo documento programmatico costituisce la base per l'elaborazione di direttive che dovranno definire prescrizioni precise per l'attività di vigilanza. Nel 2021 inizieranno i lavori per queste direttive, con l'obiettivo di definire i requisiti per le attività di verifica delle autorità di vigilanza regionali con un ragionevole grado di dettaglio. Le prescrizioni per la valutazione dei rischi contenute nelle direttive dovranno coprire i rischi finanziari e non. In questo contesto andranno presi debitamente in considerazione i requisiti specifici delle diverse categorie di istituti di previdenza (p. es. requisiti specifici in termini di governance e di sicurezza finanziaria per gli istituti collettivi e comuni in situazione di concorrenza). Il lavoro sarà svolto in collaborazione con le autorità di vigilanza regionali e le associazioni coinvolte nell'esecuzione della previdenza professionale.

5.2 Vigilanza sugli istituti collettivi e comuni

Negli ultimi anni gli istituti collettivi e comuni hanno acquisito sempre più importanza. In termini di dimensioni e complessità, alcuni istituti sono oggigiorno paragonabili a imprese di assicurazione.

Con le direttive D–01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza» adottate nel gennaio del 2021, la CAV PP intende creare maggiore trasparenza riguardo all'organizzazione e alla ripartizione dei rischi in seno agli istituti collettivi e comuni (cap. 3.1.4). In merito agli istituti in questione, finora le autorità di vigilanza regionali hanno spesso ricevuto informazioni insufficienti per valutare il finanziamento, la situazione finanziaria e altri rischi al livello delle singole casse pensioni affiliate. Ciò è dovuto al fatto che le disposizioni legali si riferiscono essenzialmente alla fondazione, ma non alle sue casse pensioni. Questa maggiore trasparenza costituisce la base per una vigilanza più efficace che tenga conto della situazione specifica di questi istituti. Inoltre, con queste direttive la CAV PP definisce prescrizioni più dettagliate per l'impostazione del controllo interno degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza, sia al livello dell'istituto che al livello delle comunità solidali e delle casse pensioni affiliate portatrici di rischi. I requisiti in termini di governance e di gestione finanziaria di questi istituti nonché le prescrizioni per le procedure di verifica delle autorità di vigilanza regionali verranno definiti con direttive separate.

Nel 2021 l'accento sarà posto sulla preparazione dell'attuazione delle direttive adottate. A tal fine verranno organizzati eventi informativi e corsi di formazione per gli istituti di previdenza, i periti e gli uffici di revisione. Inoltre, l'attuazione dettagliata sarà definita con tutti gli attori coinvolti.

5.3 Vigilanza diretta sulle fondazioni di investimento

Il 1° agosto 2019 il Consiglio federale ha posto in vigore il testo modificato dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond). Alle fondazioni d'investimento esistenti è stato concesso un termine di due anni per adeguare i loro atti regolatori alle nuove disposizioni. Questo termine vale anche per la composizione e la nomina del consiglio di fondazione e le misure concernenti la prevenzione dei conflitti di interessi e di negozi giuridici con persone vicine. Le modifiche apportate agli atti regolatori delle fondazioni necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza. La CAV PP provvederà affinché tutti gli istituti soggetti a vigilanza si conformino alla nuova legislazione entro il 31° luglio 2021.

6 Statistiche

6.1 La CAV PP

6.1.1 Sistema di vigilanza e controllo

Il modello seguente mostra il sistema di vigilanza nel sistema della previdenza professionale.

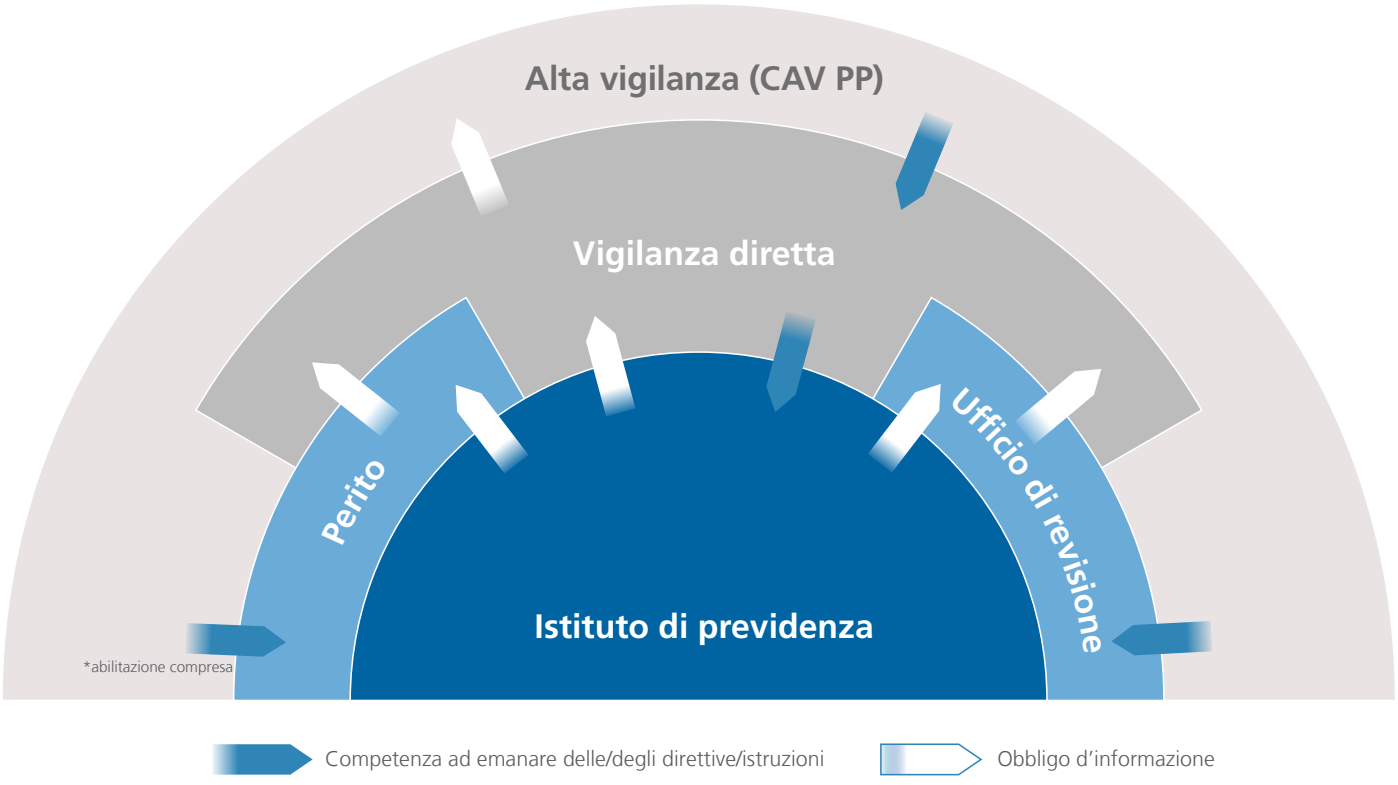

6.1.2 Organigramma

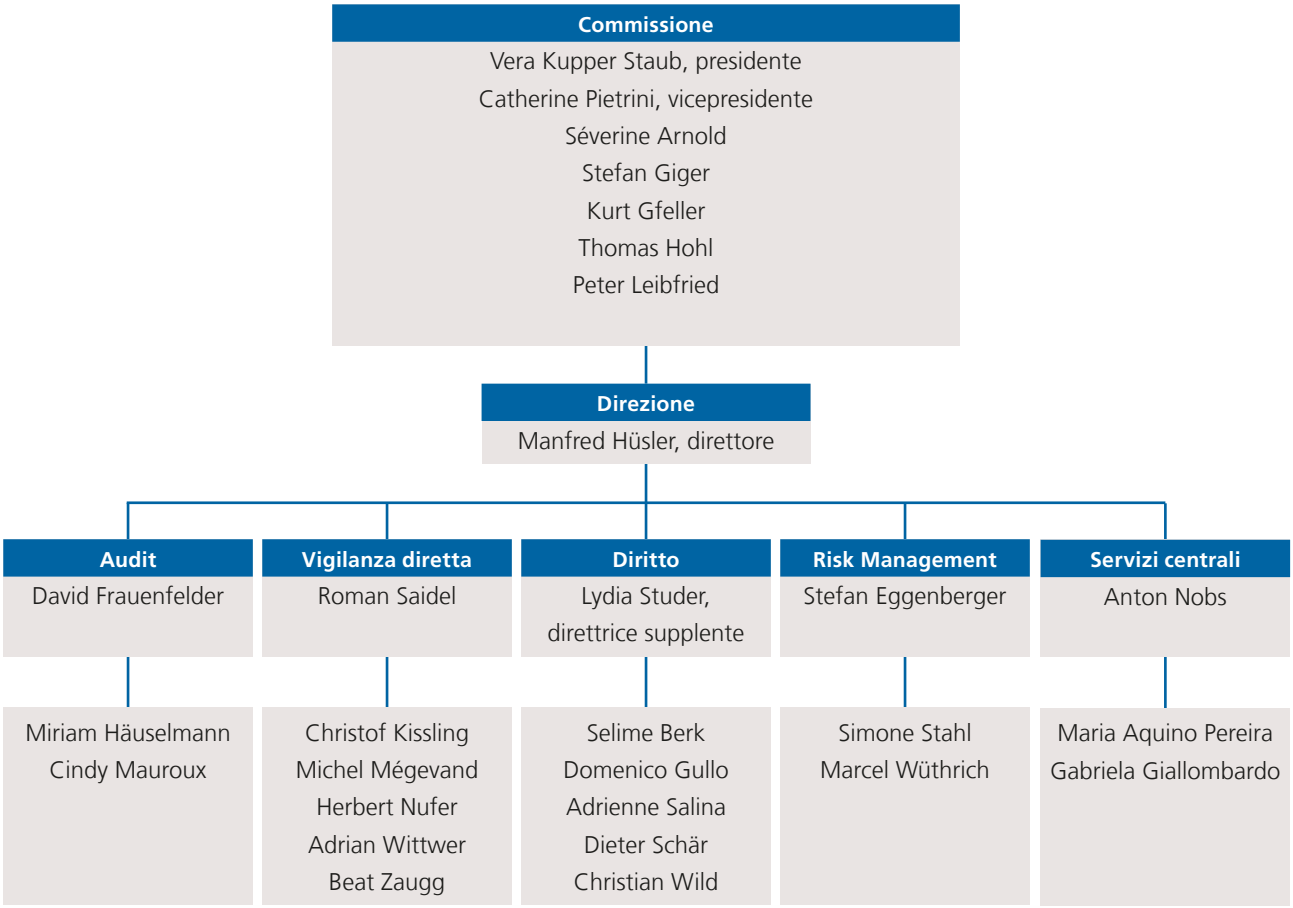

6.1.3 Organico

Al 31 dicembre 2020, la CAV PP non aveva ancora occupato completamente i 28,5 posti a sua disposizione. A causa della grande richiesta di specialisti sul mercato del lavoro, non tutti i posti messi a concorso hanno potuto essere occupati. A questo va ad aggiungersi la variazione del grado di occupazione di alcuni collaboratori.

Organico al 31.12	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Risk Management	2,3	2,3	2,5	2,5	2,4	1,8	1,8	1,8	1,0
Vigilanza diretta	5,5	5,5	4,8	4,8	4,8	4,8	3,8	3,8	3,8
Audit	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	2,5	2,9
Diritto	4,9	4,8	4,8	5,3	5,3	5,5	5,5	4,5	3,7
Segreteria	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,9	4,4	4,8	3,8
Funzioni trasversali	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0
Commissione	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Posti non occupati	4,1	4,2	1,4	0,9	1,0	0,8	1,3	2,9	2,1
Posti complessivi	**28,5**	**28,5**	**25,5**	**25,5**	**25,5**	**25,5**	**25,5**	**25,5**	**25,5**

6.1.4 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2020

La CAV PP si finanzia in modo completamente autonomo, conformemente all'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1). In considerazione del differimento nella fatturazione, la Confederazione procede a un prefinanziamento delle tasse riscosse annualmente.

Secondo l'articolo 7 OPP 1, la tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza regionali ammonta a 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza. La tassa di vigilanza annuale a carico delle fondazioni d'investimento, del fondo di garanzia e dell'istituto collettore è calcolata conformemente all'articolo 8 OPP 1, in funzione del patrimonio degli istituti. Inoltre, la CAV PP riscuote emolumenti per le decisioni e i servizi di cui all'articolo 9 OPP 1.

Dall'esercizio 2014 la CAV PP calcola le tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 OPP 1 in base ai costi effettivamente sostenuti da essa e dalla sua segreteria nel corso dell'esercizio in questione. La CAV PP emana la relativa fattura all'attenzione delle autorità e delle istituzioni interessate nell'anno successivo.

Per il 2020 la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 OPP 1 è stata costituita di una tassa di base di 300 franchi per ogni istituto di vigilanza soggetto a vigilanza e di una tassa supplementare di 0.45 franchi (come nell'anno precedente) per ogni assicurato attivo e per ogni rendita versata.

Per lo stesso anno, il fattore per il calcolo della tassa di vigilanza delle fondazioni d'investimento, del fondo di garanzia e dell'istituto collettore è stato pari al 79 per cento dei tassi di cui all'articolo 8 OPP 1, un valore superiore a quello dell'anno precedente (65 %). L'innalzamento della tariffa è riconducibile principalmente all'assunzione di un collaboratore supplementare in seguito al costante aumento del

numero di fondazioni e gruppi d'investimento. Le entrate e le uscite della CAV PP sono soggette a fluttuazioni sistemiche.

In qualità di commissione decisionale dell'Amministrazione federale centrale, la CAV PP non dispone di un proprio conto annuale. I suoi conti sono parte integrante del conto annuale dell'UFAS, cui la Commissione fa capo a livello amministrativo.

Conto annuale CAV PP 2020	Vigilanza sistemica CHF		Vigilanza diretta CHF		Abilitazioni CHF		Totale CHF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Spese di consulenza	193 438	198 178	204 159	206 711	0	0	397 597	404 889
Salari	2 481 413	2 438 679	2 565 330	2 340 954	0	69 183	5 046 743	4 848 816
Rimanenti spese per il personale	34 804	40 496	18 741	21 805	0	0	53 545	62 301
Locazione di spazi	175 435	175 435	94 465	94 465	0	0	269 900	269 900
Rimanenti spese d'esercizio	49 165	75 219	26 473	40 503	0	0	75 639	115 722
Uscite	**2 934 255**	**2 928 007**	**2 909 168**	**2 704 438**	**0**	**69 183**	**5 843 424**	**5 701 628**
Entrate da emolumenti	–3 966	–14 746	–74 152	–181 519	0	–69 000	–78 118	–265 265
Uscite nette	**2 930 289**	**2 913 261**	**2 835 016**	**2 522 919**	**0**	**183**	**5 765 305**	**5 436 363**
Tasse	–2 930 289	–2 913 261	–2 835 016	–2 522 919	0	0	–5 765 305	–5 436 180
Risultato	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183**	**0**	**183**

6.2 Regolamentazione

6.2.1 Direttive e comunicazioni

- Direttive D – 01/2016 del 1° settembre 2016 «Requisiti per le fondazioni d'investimento» (ultima modifica: 1° gennaio 2020)
- Comunicazione C – 03/2020 del 26 novembre 2020 relativa agli istituti di previdenza che offrono la scelta della strategia d'investimento in termini di soggetti giuridici distinti e garanzie secondo la LFLP (disponibile in tedesco e in francese)
- Comunicazione C – 02/2020 del 6 maggio 2020 relativa alle prestazioni dei fondi di previdenza in caso di lavoro ridotto in seguito alla pandemia di COVID-19 (disponibile in tedesco e in francese)
- Comunicazione C – 01/2020 dell'8 aprile 2020 concernente gli acquisti negli istituti di previdenza che offrono la scelta della strategia d'investimento (disponibile in tedesco e in francese)

6.2.2 Indagini conoscitive

Nel 2020 non si sono svolte indagini conoscitive su direttive o bozze di direttive della CAV PP.

6.3 Vigilanza sistemica

6.3.1 Autorità di vigilanza regionali

La vigilanza diretta sulle istituzioni della previdenza professionale è garantita da otto autorità di vigilanza regionali. I registri degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza (art. 3 OPP 1) possono essere consultati sui siti Internet delle singole autorità di vigilanza.

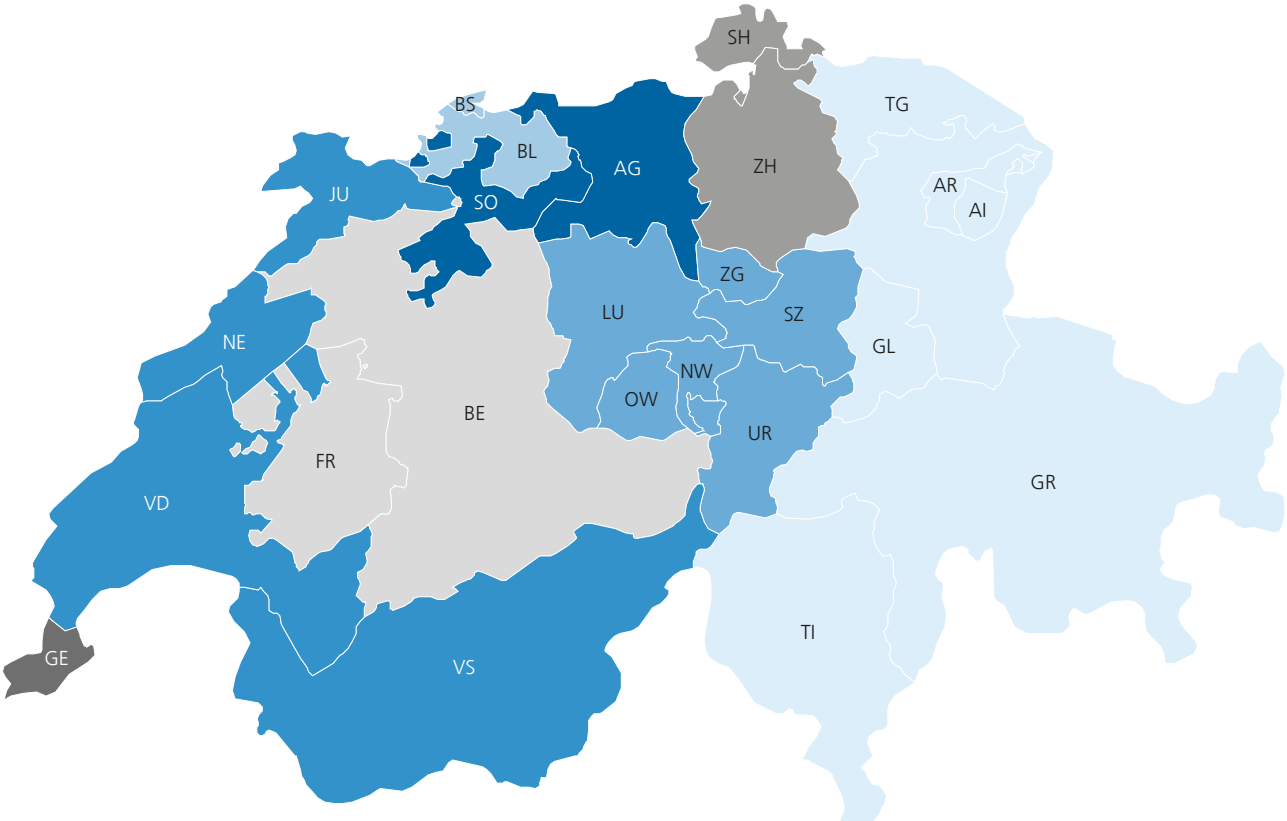

La tabella seguente mostra la ripartizione quantitativa degli istituti di previdenza registrati e di quelli non registrati tra le otto autorità di vigilanza regionali. Ne emerge che il 22,7 per cento di tutti gli istituti di previdenza in Svizzera è soggetto alla vigilanza della BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich.

In generale le cifre confermano la tendenza ininterrotta al calo del numero di istituti di previdenza registrati e non registrati soggetti a vigilanza. Questo processo di concentrazione in base al quale sempre più datori di lavoro si affiliano a un istituto collettivo o comune è in corso già da molti anni.

Cantone/i	Autorità di vigilanza	Numero di istituti di previdenza registrati soggetti a vigilanza		Numero di istituti non registrati soggetti a vigilanza*		Totale istituti soggetti a vigilanza	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
GE	Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance Rue de Lausanne 63 1211 Genève 1	133	141	94	102	227	243
JU, NE, VD, VS	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Avenue de Tivoli 2 1002 Lausanne	173	179	140	146	313	325
BE, FR	Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht Belpstrasse 48 3000 Bern 14	222	234	207	222	429	456
AG, SO	BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau Schlossplatz 1 5001 Aarau	135	138	199	212	334	350
BL, BS	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel Eisengasse 8 4001 Basel	162	162	183	194	345	356
SH, ZH	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich Stampfenbachstrasse 63 8090 Zürich	343	356	370	389	713	745
AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI	Ostschweizer BVG-und Stiftungsaufsicht Poststrasse 28 9001 St.Gallen	181	184	196	206	377	390
LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Bundesplatz 14 6002 Luzern	129	131	269	280	398	411
Total		**1 478**	**1 525**	**1 658**	**1 751**	**3 136**	**3 276**

Fonti: rapporti annuali 2019 delle autorità di vigilanza regionali

* Numero di istituti di previdenza non registrati e istituti dediti alla previdenza professionale

6.3.2 Periti in materia di previdenza professionale

Il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati è pubblicato sul **sito Internet della CAV PP.**

6.4 Vigilanza diretta

6.4.1 Fondazioni d'investimento soggette a vigilanza

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	**Data di chiusura**	**Patrimonio complessivo*** (in migliaia di franchi) **2019**	**Numero di gruppi d'investimento 2019**	**Patrimonio complessivo*** (in migliaia di franchi) **2018**	**Numero di gruppi d'investimento 2018**
1291 Die Schweizerische Anlagestiftung (costituita nel 2018)	30.06.	121 873	1	–	–
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland	30.09.	2 735 251	4	2 433 670	3
Akriba Immobilien Anlagestiftung	31.12.	247 581	1	242 068	1
Allianz Suisse Anlagestiftung	31.03.	1 064 860	7	1 008 978	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse (fusione per 2019)	31.10.	17 169 375	8	16 079 810	8
Anlagestiftung fenaco LANDI	31.12.	1 869 905	1	1 675 351	1
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen	31.12.	2 593 895	2	2 336 560	2
Anlagestiftung Swiss Life	30.09.	10 289 005	27	8 571 017	26
Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen	31.12.	860 295	4	822 914	4
Anlagestiftung VALYOU	31.12.	13 145	3	3 112	1
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)	31.12.	1 238 484	22	1 139 834	20
ASGEBA (in liquidazione)	31.12.	103	1	32 081	1
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	31.03.	2 529 918	2	2 455 835	2
Avadis Anlagestiftung	31.10.	8 998 296	28	8 718 154	25

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* (in migliaia di franchi) 2019	Numero di gruppi d'investimento 2019	Patrimonio complessivo* (in migliaia di franchi) 2018	Numero di gruppi d'investimento 2018
Avadis Anlagestiftung 2	31.10.	1 342 231	3	1 377 538	3
avenirplus Anlagestiftung	31.12.	281 540	5	261 340	6
AXA Anlagestiftung (costituita nel 2018)	31.03.	–	–	–	–
AXA Vorsorge Anlagestiftung (costituita nel 2020)	30.09.	–	–	–	–
Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge	31.12.	2 332 121	10	1 741 054	11
Constivita Immobilien Anlagestiftung	31.12.	112 195	1	112 241	1
Credit Suisse Anlagestiftung	30.06.	21 041 669	45	20 147 961	42
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule	30.06.	3 050 584	13	2 547 699	8
Die Anlagestiftung DAI	30.06.	182 701	1	91 749	1
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	30.09.	1 338 547	2	1 272 227	2
Equitim Fondation de placement	31.12.	20 162	1	10 195	1
Fondation Arc-en-Ciel (presa sotto vigilanza nel 2019)	31.12.	158 690	1	–	–
Fundamenta Group Investment Foundation (costituita nel 2019)	30.09.	–	–	–	–
Greenbrix Fondation de placement	30.09.	302 076	1	220 152	1
Helvetia Anlagestiftung	31.12.	1 419 897	6	962 614	10
HIG Immobilien Anlage Stiftung	30.09.	1 035 208	1	986 830	1
Immobilien-Anlagestiftung Adimora	30.09.	309 804	1	285 510	1
Immobilien-Anlagestiftung Turidomus	31.12.	5 463 933	3	5 048 431	3
IST Investmentstiftung	30.09.	8 188 530	37	8 030 748	39
IST2 Investmentstiftung	30.09.	191 476	5	202 011	4

* Per "patrimonio complessivo" s'intende la somma degli attivi

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* (in migliaia di franchi) 2019	Numero di gruppi d'investimento 2019	Patrimonio complessivo* (in migliaia di franchi) 2018	Numero di gruppi d'investimento 2018
IST3 Investmentstiftung	30.09.	949 010	7	737 601	4
J. Safra Sarasin Anlagestiftung	31.12.	1 345 212	19	1 147 054	20
J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2	31.12.	131 849	1	50 256	1
Liberty Anlagestiftung (costituita nel 2018)	31.12.	11 114	2	–	–
LITHOS Fondation de placement Immobilier	30.09.	387 119	2	363 728	2
Patrimonium Anlagestiftung	31.12.	933 684	2	714 366	2
PRISMA Fondation suisse d'investissement	31.03.	667 474	12	605 341	12
Profond Anlagestiftung	31.12.	2 159 680	2	2 280 767	2
Realstone Fondation de Placement (costituita nel 2019)	31.12.	–	–	–	–
REMNEX Anlagestiftung (costituita nel 2020)	30.09.	–	–	–	–
Renaissance PME fondation suisse de placement	30.06.	88 705	3	89 454	3
Rimmobas Anlagestiftung	30.09.	1 104 488	2	998 260	1
SFP Anlagestiftung	31.12.	349 555	3	262 035	3
Sihl Investment Foundation for Alternative Investments	31.12.	2 217 364	3	2 101 457	4
Steiner Investment Foundation	31.12.	403 697	1	213 181	1
Swiss Capital Anlagestiftung I	31.12.	1 572 639	8	1 260 550	6
Swiss Prime Anlagestiftung	31.12.	2 269 764	1	1 635 242	1
Swisscanto Anlagestiftung	30.06.	15 546 089	32	15 607 920	42
Swisscanto Anlagestiftung Avant	30.06.	2 063 355	10	2 251 597	9
SwissPK Foundation (costituita nel 2019)	31.12.	–	–	–	–

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	**Data di chiusura**	**Patrimonio complessivo*** (in migliaia di franchi) **2019**	**Numero di gruppi d'investimento 2019**	**Patrimonio complessivo*** (in migliaia di franchi) **2018**	**Numero di gruppi d'investimento 2018**
Tellco Anlagestiftung	31.12.	1 298 679	2	1 280 148	2
Terra Helvetica Anlagestiftung (costituita nel 2020)	31.12.	–	–	–	–
UBS Investment Foundation 1	30.09.	8 081 500	28	7 645 400	28
UBS Investment Foundation 2	30.09.	7 327 500	32	6 944 200	29
UBS Investment Foundation 3	30.09.	7 844 800	13	6 895 000	11
UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien	30.09.	84 544	1	71 661	1
VZ Anlagestiftung	31.12.	2 784 869	17	2 154 774	14
VZ Immobilien-Anlagestiftung	31.12.	207 212	1	160 741	1
Zürich Anlagestiftung	31.12.	21 268 690	49	19 224 162	46
Totale delle 63 fondazioni d'investimento		**177 601 940**	**500**	**163 512 581**	**480**
Istituto collettore	31.12.	18 169 976	–	15 724 358	–
Fondo di garanzia	31.12.	1 281 595	–	1 189 530	–
Totale complessivo		**197 053 511**		**180 426 469**	

* Per «patrimonio complessivo» s'intende la somma degli attivi

7 Abbreviazioni

AFF	Amministrazione federale delle finanze
APS	Associazione previdenza Svizzera
ASA	Associazione svizzera degli attuari
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
ASPS	Associazione svizzera per prodotti strutturati
ASR	Autorità federale di sorveglianza dei revisori
BNS	Banca nazionale svizzera
CAFI	Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento
CAV PP	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
CDF	Controllo federale delle finanze
CSEP	Camera svizzera degli esperti di casse pensioni
Direttive tecniche	Direttive tecniche per gli esperti di casse pensioni
EXPERTsuisse	Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari
Fiduciari|Suisse	Unione svizzera dei fiduciari
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
inter-pension	Comunità di interessi degli istituti autonomi collettivi e comuni
IOPS	Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza delle pensioni
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.42)
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OFond	Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (RS 831.403.2)

OOV	Ordinanza sugli organismi di vigilanza
OPP 1	Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (RS 831.435.1)
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)
ORC	Ordinanza sul registro di commercio (RS 221.411)
PatronFonds	Comunità di interessi dei fondi di previdenza
RAIF	Reserved Alternative Investment Fund
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECA	Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
SFAMA	Swiss Funds & Asset Management Association
SSP	Sindacato svizzero dei servizi pubblici
SWIC	Swiss Investment Consultants for Pension Funds
Swiss GAAP RPC	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
veb.ch	Associazione Svizzera per la Finanza e il Controllo